



## **REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

*Il presente documento è stato approvato dall'assemblea dei soci del 30 MARZO 2010*

## CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### - Articolo 1 -

- 1.1 Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria di Gruppo EFFEGI S.p.A., con sede legale in Milano, via Losanna, n. 4 (la "**Società**").
- 1.2 Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia, nonché le norme dello statuto sociale vigenti riguardanti l'assemblea della Società che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel presente regolamento, prevalgono su queste ultime.

### - Articolo 2 -

- 2.1 Il presente regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti del [-] marzo 2010, è a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

## CAPO II - DELLA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

### - Articolo 3 -

- 3.1 Possono intervenire in assemblea coloro che hanno diritto a parteciparvi in forza della legge e dello statuto sociale (i "**Legittimati all'Intervento**").
- 3.2 In ogni caso la persona che interviene all'assemblea in proprio o per delega deve farsi identificare mediante presentazione di un documento a tal fine idoneo ed in corso di validità, anche per quanto riguarda i poteri spettanti in eventuale rappresentanza di persona giuridica.

### - Articolo 4 -

- 4.1 Possono assistere all'assemblea, senza poter prendere parola, quali semplici uditori senza diritto di voto e di intervento, dipendenti della Società e di società controllanti o controllante, nonché altre persone (gli "**Invitati**"), purché preventivamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 4.2 Possono assistere all'assemblea, senza poter prendere parola, esperti ed analisti finanziari accreditati per la singola assemblea da intermediari finanziari di carattere istituzionale, rappresentanti dalla società di revisione contabile alla quale è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio, giornalisti accreditati per la singola assemblea da giornali quotidiani o periodici e da reti radiotelevisive.
- 4.3 Assistono inoltre all'assemblea, senza poter prendere parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci per lo svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del presente regolamento.
- 4.4 A richiesta di uno o più Legittimati all'Intervento, il Presidente dell'assemblea (come individuato all'art. 6 del presente regolamento - il "**Presidente**") dà lettura nel corso delle operazioni assembleari preliminari dell'elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

### - Articolo 5 -

- 5.1 Le operazioni di verifica della legittimazione di coloro che intendono intervenire o possono assistere o presenziare all'assemblea hanno inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti dall'avviso di convocazione e vengono effettuate da personale incaricato della Società con inizio almeno mezz'ora prima di quelle stabilite nell'avviso di convocazione.

- 5.2 La persona che partecipa in rappresentanza di uno o più aventi diritto di voto deve documentare la propria legittimazione e sottoscrivere la dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla rappresentanza. La delega deve essere sottoscritta dall'intestatario della certificazione o da suo legale rappresentante o da specifico mandatario.
- 5.3 Il committente o l'intermediario che abbiano sollecitato il rilascio di deleghe di voto devono trasmettere alla Società la documentazione che legittima l'intervento del delegato o del rappresentante in anticipo rispetto all'orario della convocazione e comunque in tempo utile per la verifica della legittimazione, in funzione del numero delle deleghe raccolte, anche in ossequio a quanto prescritto dall'art. 5.1 che precede.
- 5.4 I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Società all'ingresso dei locali in cui si svolge l'assemblea (gli "**Incaricati**") i documenti previsti dalle vigenti norme di legge attestanti la legittimazione a partecipare all'assemblea ovvero, al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria nei modi e nei tempi più opportuni. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono all'assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria, nei modi e nei tempi più opportuni.
- 5.5 In ogni caso di contestazione sul diritto di partecipare all'assemblea decide il Presidente.

#### - Articolo 6 -

- 6.1 La presidenza dell'assemblea è assunta dal Presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza gli aventi diritto procedono alla designazione di chi è chiamato a presiedere all'assemblea e del segretario, (come individuato all'art. 7 del presente regolamento - il "**Segretario**").
- 6.2 Il Presidente è assistito dal Segretario, anche non socio ed eventualmente da altri amministratori, sindaci e dal segretario del consiglio di amministrazione, nonché da dipendenti della Società e di società controllanti o controllate ammessi in qualità di Invitati. Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata ad un Notaio. Il Segretario ed il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione solo per personale ausilio nella predisposizione del verbale.
- 6.3 Il Presidente, anche avvalendosi di personale qualificato della Società, accerta la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'assemblea e la regolare costituzione della stessa.
- 6.4 Il Presidente nel corso dell'assemblea accerta, di volta in volta, con riferimento ai singoli punti posti all'ordine del giorno, il diritto degli intervenuti a partecipare alla discussione ed alla votazione sui punti stessi.
- 6.5 Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari di diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari. In caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, se presente, da un sindaco.

#### - Articolo 7 -

- 7.1 Il Presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, propone all'assemblea stessa la nomina di un Segretario designato per la redazione del

verbale, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente stesso. Nel caso la funzione di Segretario non sia affidata ad un notaio per obbligo di legge, il verbale non viene redatto per atto pubblico, salvo diversa decisione del Presidente, comunicata all'assemblea.

- 7.2 Il Segretario od il Notaio potranno essere assistiti dagli Incaricati, da dipendenti della Società o da propri collaboratori, purché Invitati.

#### **- Articolo 8 -**

- 8.1 I lavori dell'assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere i lavori per non oltre due ore per ciascuna interruzione.
- 8.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 c.c., l'assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi ad un termini, a non oltre cinque giorni, comunque congruo rispetto alla motivazione dell'aggiornamento.

### **CAPO III - DELLA DISCUSSIONE**

#### **- Articolo 9 -**

- 9.1 Il Presidente, o altri su suo invito, illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 9.2 L'ordine di trattazione degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato dal Presidente, previa approvazione dell'assemblea (assunta a maggioranza semplice) ove uno o più Legittimati all'Intervento vi si oppongano. Ugualmente il Presidente può trattare congiuntamente diversi argomenti all'ordine del giorno.
- 9.3 Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno o venga presentata specifica richiesta, approvata dall'assemblea, non viene data lettura della documentazione che sia stata previamente depositata, a disposizione degli interessati, come indicato nell'avviso di convocazione.

#### **- Articolo 10 -**

- 10.1 Il Presidente apre la discussione e la indirizza dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta ai sensi dell'art. 10.2 che segue, agli amministratori, ai sindaci ed al Segretario. Nell'esercizio di tale funzione, egli si attiene al principio secondo cui tutti i Legittimati all'Intervento, gli amministratori, i sindaci ed il Segretario hanno diritto di esprimersi liberamente sulle materie poste all'ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni di legge, di statuto o del presente regolamento.
- 10.2 I Legittimati all'Intervento - previa declinazione delle proprie generalità e del numero di voti rappresentati - gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti agli stessi.
- 10.3 I Legittimati all'Intervento che intendono parlare devono farne richiesta al Presidente, non prima che sia stata data lettura dell'argomento posto all'ordine del giorno al quale si riferisce la domanda di intervento e comunque prima che sia stata dichiarata chiusa la discussione sull'argomento in trattazione.
- 10.4 Per ciascun intervento, i Legittimati hanno a disposizione una durata massima pari a 30 minuti, salvo deroga concessa di volta in volta dal Presidente.
- 10.5 E' riconosciuto ai soci la facoltà di avanzare proposte di deliberazione alternative a quelle previste dall'ordine del giorno, purché pertinenti allo stesso e non costituenti modifica od integrazione delle

materie da trattare. Il Presidente, valutata la compatibilità della proposta all'ordine del giorno in base agli anzidetti criteri, accoglie la stessa e la pone in votazione. Il Presidente ha facoltà di accogliere proposte di deliberazioni non concernenti le materie all'ordine del giorno, a condizione che riguardino esclusivamente mere modalità di svolgimento dell'ordine del giorno.

**- Articolo 11 -**

- 11.1 Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.
- 11.2 Qualora uno o più persone intervenute all'assemblea impediscano ad altri la discussione ovvero provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del presente regolamento. Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'assemblea per tutta la durata della discussione.

**- Articolo 12 -**

- 12.1 Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
- 12.2 Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

**CAPO IV - DELLA VOTAZIONE**

**- Articolo 13 -**

- 13.1 Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 11 che precede e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.
- 13.2 I provvedimenti di cui all'art. 11 possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

**- Articolo 14 -**

- 14.1 Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento posto all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 14.2 Il Presidente, e su invito di quest'ultimo, i componenti del consiglio di amministrazione ed i sindaci hanno facoltà di replica al termine di ciascun intervento ovvero, dopo che siano stati esauriti gli tutti gli interventi sul singolo punto dell'ordine del giorno.

**- Articolo 15 -**

- 15.1 Le votazioni dell'assemblea vengono effettuate a scrutinio palese. Spetta al Presidente stabilire quale/i dei seguenti metodi di espressione del voto adottare, tra gli altri: (i) per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante; (ii) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento.

- 15.2 Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabilite dallo statuto sociale. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine delle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura dei nominativi presentati per la nomina del collegio sindacale e dei nominativi dei soci che li hanno presentati; (ii) dà lettura dell'elenco completo dei candidati alla carica di amministratore e dei nominativi dei soci che hanno presentato le relative candidature; (iii) dà lettura o, in alternativa, invita a prendere visione dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato ed il relativo possesso dei requisiti di professionalità richiesti per la carica; (iv) comunica quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.
- 15.3 Il Presidente dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo statuto sociale.

## **CAPO V - DELLA CHIUSURA**

### **- Articolo 16 -**

- 16.1 Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea.
- 16.2 Il verbale riporta direttamente o in allegato quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia e comunque: la sintesi della relazione del Presidente; il testo delle deliberazioni messe in votazione; la sintesi degli interventi e delle risposte fornite; l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari o, viceversa, dei favorevoli; l'elenco dei titolari di diritto di voto che hanno partecipato a ciascuna votazione.
- 16.3 Il Presidente ha facoltà di consegnare al Notaio o al Segretario, per essere allegati al verbale, per completezza di informazione, documenti letti o esposti nel corso della riunione, sempre che siano ritenuti pertinenti alle materie ed agli argomenti discussi.

## **CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **- Articolo 17 -**

- 17.1 Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli Interventuti.
- 17.2 Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.
- 17.3 L'assemblea ordinaria può altresì delegare al consiglio di amministrazione la modificazione o l'integrazione del presente regolamento o di singole clausole di esso.